

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 11

Adunanza 13 marzo 2007

OGGETTO: PROGETTO: DEPOSITO PRELIMINARE RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PROPRIA ATTIVITÀ DI RIMOZIONE COPERTURE - COMUNE: POIRINO (TO).
PROPONENTE: COPRI SYSTEM S.P.A.
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 12 L.R. N. 40/98.
GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

Protocollo: 217-253677/2007

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione degli Assessori Massaglia e Piras.

Premesso che:

- in data 25/10/2006 la Società Copri System s.r.l. (di seguito denominata Copri System), con sede legale in Torino, Via San Francesco d'Assisi n. 35 - C.F. e partita IVA 05455550011, con iscrizione alla C.C.I.A.A. di Torino al n. 711464, ha presentato istanza di avvio della Fase di Valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della LR 40/98, relativamente al progetto denominato: "*Deposito preliminare di rifiuti provenienti dalla propria attività di rimozione coperture*";
- con effetto dal 16/11/2006 la Società ha variato la propria denominazione sociale in Copri System s.p.a.;
- nella stessa data è avvenuta la pubblicazione, sul quotidiano "*Il giornale del Piemonte*" dell'avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, lettera b) della LR 40/98;

- il progetto presentato rientra nella categoria progettuale n. 5 dell'Allegato A2 della LR 40/98 – *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo 22/1997”* ;
- il progetto prevede la realizzazione di un'attività di deposito preliminare (D15) di rifiuti codificati con codice CER 17.06.05* *“materiali da costruzione contenenti amianto”* derivanti dall'attività di rimozione coperture svolta dal proponente in vari cantieri;
- l'avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BUR) n. 48 del 30/11/2006;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della LR 40/98 è stata attivata la Conferenza dei Servizi alle cui sedute sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della Legge stessa, svoltasi in data 12/12/2006 presso la sede dell'Area Ambiente della Provincia di Torino;
- mediante verbale della prima seduta della Conferenza dei servizi (nota del 25/01/2007 n. prot. 97265) sono state richieste al proponente delle integrazioni progettuali, necessarie per il completamento dell'istruttoria senza sospensione del procedimento;
- in data 30/01/2007 è pervenuta a questa Amministrazione la documentazione integrativa richiesta;
- nel corso dell'istruttoria non sono giunte osservazioni ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. b) della LR 40/98;

Rilevato che:

- la Ditta Copri System svolge operazioni di installazione, rimozione, demolizione, e ristrutturazione di coperture industriali e civili e più in generale presta attività di costruzioni e demolizioni. Per il caso in questione la ditta è specializzata nella rimozione di coperture in cemento-amianto (c.d. eternit) che diventano rifiuti della ditta stessa a tutti gli effetti. (Per tale attività l'azienda è autorizzata dalla Regione Piemonte con l'iscrizione all' albo n°TO001554/O);
- allo scopo di ammodernare ed espandere le attività svolte, l'azienda ha provveduto alla realizzazione di un nuovo centro aziendale sito in Via Torino n. 32 a Poirino. L'area dove è collocata l'azienda è individuata al catasto edilizio urbano al Foglio 27 mappali 81 e 239. L'accesso al sito può avvenire o tramite la SR29 o tramite la viabilità interna dell'area industriale, lungo la strada provinciale che collega Poirino a Chieri;
- nel sito vengono svolte, oltre alle previste attività legate al deposito preliminare, anche le attività di ufficio, di magazzino, di ricovero mezzi, di stoccaggio rifiuti prodotti nel sito ed altre attività accessorie alle precedenti;
- per l'ottimizzazione del conferimento in discarica delle lastre provenienti dagli smantellamenti di coperture in eternit il progetto prevede la realizzazione di un'attività di deposito preliminare (D15) di rifiuti codificati con codice CER 17.06.05* *“materiali da costruzione contenenti amianto”*; in tal modo le lastre, opportunamente imballate, direttamente in cantiere, verrebbero portate giornalmente dai cantieri, con mezzi propri, presso la sede aziendale;
- in base ai quantitativi in stoccaggio, sarà così possibile organizzare, ottimizzandoli, i conferimenti alle discariche autorizzate più vicine. Il progetto proposto ha pertanto come principale motivazione quella di ottimizzare dal punto di vista logistico i conferimenti dei rifiuti alla discarica;

- lo stoccaggio avverrà in un'apposita area di 120 mq coperta da tettoia individuata all'interno del perimetro aziendale,
- non sono previsti lavori di adeguamento dell'area prevista per il deposito preliminare e non sono previste attività complementari di trattamento dei rifiuti che si prevede giungano al sito già imballati direttamente in cantiere secondo quanto stabilito dalla specifica normativa di settore;
- la Capacità massima del deposito è di 115 m³, che corrispondono a circa 75 ton di rifiuto mentre la potenzialità annua prevista per il deposito preliminare è di 2760 mc equivalenti a circa 1800 t;

Considerato che:

Dal punto di vista amministrativo

- il procedimento relativo all'autorizzazione del progetto è stato coordinato, in termini di istruttoria tecnica e conferenze dei servizi, con il procedimento previsto dalla l.r. 40/98. Il provvedimento di autorizzazione verrà rilasciato dal dirigente competente a seguito del giudizio di compatibilità ambientale;
- dovrà essere rilasciata da parte del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino l'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione dell'impianto ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs 152/2006;
- il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, in ordine al progetto in argomento, assorbe i seguenti pareri, nulla osta, consensi o provvedimenti di analoga natura, depositati in atti:
 - ✓ Parere del Settore Decentrato OOPP Assetto Idrogeologico-Torino della Regione Piemonte espresso con nota prot. n. 59824/25.3 del 20/12/2006;
 - ✓ Parere della SMAT s.p.a. espresso con nota n. 71319 del 12/12/2006;
- per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza il giudizio di compatibilità ambientale non ricomprende quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;

Considerato inoltre che, sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, nonché dagli elementi acquisiti nelle sedute della Conferenza dei Servizi, l'Organo Tecnico Provinciale, istituito con DGP n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della LR 40/98, ha elaborato la relazione generale sul progetto ("Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico"), in atti, trasmessa agli Assessori Competenti con nota del 01/03/07 prot. n. 253752 da tale relazione emergono le seguenti considerazioni di sintesi:

Dal punto di vista degli strumenti di pianificazione e della normativa vigente:

Programma provinciale gestione rifiuti

Non si ravvisano incompatibilità con quanto previsto nel Programma Provinciale di gestione dei Rifiuti 2006 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 367482 del 28/11/2006;

Piano Regolatore Generale Comunale

L'area oggetto dell'intervento è destinata, sia per quanto riguarda il PRGC vigente (approvato con DGR n. 53-16350 del 29/06/1992) sia per quanto riguarda la variante approvata definitivamente dal C.C. con deliberazione n. 45 del 03/10/2001 e n. 13 del 25/02/2002, ad Area F1 produttiva;

Vincoli e fasce di rispetto individuate

- l'area in progetto non ricade neppure parzialmente in area protetta;
- l'ambito di interesse ricade in fascia C del torrente Banna (area di inondazione per piena catastrofica) del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001 ed approvato con DPCM 24 maggio 2001). Le norme del PAI (art. 31), per quanto riguarda la regolamentazione delle attività consentite, dei limiti e divieti da applicarsi ai territori ricadenti in tale fascia, rimandano agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Si rinvia pertanto alle eventuali prescrizioni contenute nel PRGC;
- parte dell'area di proprietà ricade in zona soggetta a tutela, ai sensi dell'art. 142, lettera c, del D.Lgs. 42/04, in quanto la stessa risulta compresa all'interno della fascia di 150 m dalle sponde del torrente Banna, corso d'acqua iscritto negli elenchi delle acque pubbliche previsti dal R.D. 1775/33 e s.m.i. L'area di intervento destinata al deposito preliminare risulta esterna a tale fascia e pertanto risulta necessaria specifica autorizzazione da parte del Settore Gestione Beni Ambientali della Regione Piemonte;

Dal punto di vista progettuale:

- la potenzialità dell'impianto, secondo quanto indicato dal proponente nella relazione tecnica è pari a 115m³ ovvero 75 t, corrispondente ad un quantitativo annuo pari a 1800t. Stimando una numero di giorni lavorativi pari a 269 si ottiene una potenzialità giornaliera pari a 7t/g e pertanto l'impianto non è soggetto alla normativa IPPC di cui al D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. Si evidenzia, comunque, che il limite di 10t/g di rifiuti in ingresso costituirà una delle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed il proponente dovrà documentare in ogni momento il rispetto di tale limite. Il mancato rispetto del limite imposto, oltre a costituire violazione delle prescrizioni autorizzative, è soggetto alla sanzione prevista all'art. 16 comma 1 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i.;
- in relazione alle modalità di stoccaggio e gestione dei rifiuti proposte dall'azienda, si ritiene che le stesse siano coerenti con le finalità riportate dal D.Lgs. 152/2006, ed in particolare garantiscano la sicurezza delle persone e degli addetti;
- anche il rischio derivante da eventuali interventi accidentali, si ritiene comunque limitato e contenibile con le procedure di emergenza adottate dalla stessa azienda;

Dal punto di vista ambientale:

- il sito di ubicazione dell'impianto non presenta particolari problematiche dal punto di vista ambientale e territoriale;
- il deposito preliminare trova coerenza funzionale, anche dal punto di vista ambientale, nell'organizzazione dell'attività aziendale;
- da un punto di vista dimensionale si tratta di un intervento le cui azioni di progetto previste non configurano la presenza di impatti rilevanti sulle singole componenti ambientali durante la fase di esercizio;
- per la fase di realizzazione non sono previsti impatti aggiuntivi considerata l'assenza di lavori di realizzazione e/o adeguamento delle strutture esistenti;
- si condivide nel merito l'analisi e la valutazione effettuate dal proponente sugli impatti potenziali dovuti all'esercizio delle attività di deposito preliminare e si ritengono adeguate le istruzioni operative da adottarsi a seguito di previsti eventi incidentali;

- si ritiene opportuno l'adozione delle procedure operative che lo stesso proponente ha individuato sin dalla fase di cantiere presso i potenziali clienti, dove viene generato il rifiuto oggetto di successivo deposito preliminare;

Ritenuto che l'istruttoria condotta sugli elaborati di progetto e sullo studio di impatto ambientale, comprensivi delle integrazioni richieste nel corso dell'istruttoria, fanno infine emergere le seguenti considerazioni di sintesi:

- l'azienda intende attivare un centro per il deposito preliminare che avviene dopo le operazioni di messa in sicurezza dei materiali contenenti amianto previste dalla norma di settore vigente che si rende necessario anche al fine di ottimizzare i trasporti verso i siti di smaltimento finale;
- dal punto di vista ambientale non si segnala la presenza di elementi di particolare pregio e non si ritiene che il sito di ubicazione del deposito preliminare presenti particolari criticità;
- non sono emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame, anche in relazione al fatto che si inserisce nel contesto con adeguate misure gestionali;
- l'unica reale criticità è legata alla possibile dispersione di fibre libere in condizioni di emergenza, ma a tal proposito sono da ritenersi efficaci le procedure proposte ed implementate dal proponente finalizzate ad una corretta gestione dell'esercizio e delle emergenze;

Visti:

- il verbale della Conferenza dei Servizi presente agli atti;
- la "Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico" presente agli atti;
- la L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 24/2002 "Norme per la gestione dei rifiuti" e s.m.i., con la quale la Regione, all'art. 3 ha delegato alle Province la competenza in ordine all'approvazione dei progetti e il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento di cui al D.Lgs. 22/97;
- la LR n. 44 del 26/04/2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs n. 112/1998;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

- 1) **di esprimere** per i motivi indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 40/98 **giudizio positivo di compatibilità ambientale** relativamente al progetto di cui all'istanza del 25/10/2006, denominato "*Deposito preliminare di rifiuti provenienti*

dalla propria attività di rimozione coperture” presentato dalla Società Copri System s.p.a., con sede legale in Torino, Via San Francesco d’Assisi n. 35 - C.F. e partita IVA 05455550011, con iscrizione alla C.C.I.A.A. di Torino al n. 711464;

- 2) **di stabilire** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1) ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della LR 40/98, per un periodo non superiore a **tre anni** a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consenta in via definitiva la realizzazione del progetto;
- 3) **di dare atto** che l’autorizzazione unica per la realizzazione e gestione dell’impianto ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs 152/2006 verrà rilasciata dal dirigente competente a seguito del giudizio di compatibilità ambientale;
- 4) **di dare atto che** l’approvazione del “*Piano di Prevenzione e Gestione*” previsto dal Regolamento Regionale n. 1/R del 23/02/2006 e smi avente per oggetto “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne*” dovrà essere effettuata da parte del Comune di Poirino;
- 5) **di prescrivere** che venga comunicato al Dipartimento ARPA territorialmente competente da parte del proponente l’inizio dell’attività di deposito preliminare, onde permettere il controllo delle attuazioni delle prescrizioni ambientali ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- 6) **di dare atto** che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;
- 7) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8, della LR 40/98 e depositata presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l'Ufficio di Deposito della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta